



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2024

Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

ONOREVOLI SENATORI. - Il territorio della Valle di Susa, sia a monte che a valle della città di Susa, è stato caratterizzato nei secoli da costanti flussi di uomini, di idee, di merci, di eserciti, che ne hanno fatto la principale « Porta d'Italia » verso l'Europa nord-occidentale.

Dopo un ciclo economico caratterizzato dalle grandi strade napoleoniche e dal primo Traforo del Fréjus, nonché dall'insediarsi nella Bassa Valle di numerose attività economiche ad alto assorbimento di manodopera e dallo sviluppo del turismo montano, sono subentrati periodi in cui la struttura economica si è fatta progressivamente più debole, in presenza di grandi investimenti infrastrutturali che - pur caratterizzando l'intero territorio della Valle - sono risultati poco correlati alla sua vitalità economica, sociale e demografica.

Nella Valle, la deindustrializzazione negli ultimi trent'anni ha prodotto effetti durissimi. Infatti le grandi imprese del territorio hanno chiuso, migliaia di operai e tecnici sono usciti dal mercato del lavoro, i grandi insediamenti nel tempo erano stati parzialmente sostituiti da piccole imprese che, a loro volta, o hanno chiuso o hanno delocalizzato.

Secondo l'ufficio studi dell'Unione industriale di Torino, il PIL *pro capite* in Valle di Susa è inferiore ai 15.000 euro, come già riconosciuto da tempo: infatti, nel 2001 i comuni della Valle di Susa sono stati riconosciuti come aree depresse della regione Piemonte, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 7 agosto 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2001.

La Valle di Susa negli anni a noi più vicini è stata utilizzata come sede di grandi opere di rilevanza nazionale ed europea, quali la centrale ENEL di Venaus, la centrale idroelettrica IREN, l'elettrodotto di Valle, l'acquedotto di Valle; inoltre la costruzione dell'autostrada del Fréjus, che nei fatti ha tagliato in due la Valle e risulta essere una delle autostrade più care d'Italia, ed infine la tanto discussa TAV, la Torino-Lione in fase di realizzazione, sono risultate infrastrutture permanenti sul territorio, ma sostanzialmente prive di ogni ricaduta benefica sui residenti.

L'Unione europea ha da tempo individuato alcuni strumenti utili ad aiutare lo sviluppo locale di parti del territorio degli Stati membri, parti che siano penalizzate - come nel caso della Valle di Susa - da eventi economici anche esterni al loro perimetro, ma direttamente ricadenti sul loro territorio e sui loro abitanti.

A tal fine, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, all'articolo 243 dispone che gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca.

Alla luce di quanto esposto e considerato l'impegno sviluppato sul territorio della Valle dal « Comitato pro zona franca extradoganale Valle di Susa », che ha rappresentato le attese del territorio per iniziative concrete, volte alla rinascita della Valle, il presente disegno di legge è finalizzato a istituire una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca extradoganale per lo sviluppo dell'economia nelle aree territoriali della Valle di Susa)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituita una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo dell'economia nelle aree territoriali della Valle di Susa, di seguito denominata « ZFEM ».

2. La delimitazione territoriale della ZFEM ricomprende i territori dei comuni di Bardonecchia Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleto, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravera, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx.

Art. 2.

(Agevolazioni e benefici in favore dei residenti e delle imprese operanti nella ZFEM)

1. Nella ZFEM è possibile fruire, per la durata di trenta anni rinnovabili dalla data di accoglimento della relativa istanza, delle seguenti agevolazioni contributive e parziali esenzioni fiscali:

a) esenzione dei residenti dalle imposte sui redditi, ivi compresi quelli derivanti da pensione italiana ed estera e dallo svolgi-

mento dell'attività del soggetto beneficiario all'interno o all'esterno del territorio della ZFEM, fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione. Ai non residenti che svolgono attività lavorativa all'interno della ZFEM è riconosciuta una detrazione pari al 50 per cento dell'imposta sul reddito. Il limite di euro 100.000 è maggiorato, per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 10.000 per ciascun componente del nucleo familiare oltre il primo;

b) esenzione dalle imposte sugli utili d'impresa fino a concorrenza dell'importo di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Il limite di euro 300.000 è maggiorato, per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000 per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del sistema locale del lavoro in cui ricade la ZFEM e che svolge nella stessa l'attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso l'impresa beneficiaria. Per la parte eccedente l'ammontare di cui al primo periodo della presente lettera, sono inoltre esenti da imposte gli utili d'impresa reinvestiti nella ZFEM;

c) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per ciascuno dei periodi d'imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di agevolazione, del valore della produzione netta nel limite di euro 300.000, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell'istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione

netta. Nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della ZFEM, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) esenzione dall'imposta municipale propria, limitatamente alla quota destinata allo Stato per gli immobili situati nel territorio della ZFEM, posseduti dai soggetti beneficiari residenti, anche per l'esercizio dell'attività economica, a decorrere dal periodo d'imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione; per gli immobili posseduti dai non residenti si applica l'aliquota prevista, ridotta al 50 per cento;

e) relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale del lavoro in cui ricade la ZFEM, riconoscimento, nei limiti del massimale di retribuzione fissato nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3, dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti proporzioni:

1) 100 per cento per i primi cinque anni;

2) 70 per cento per gli anni dal sesto al quattordicesimo;

3) 60 per cento per gli anni dal quindicesimo al ventesimo;

4) 50 per cento per i restanti anni;

f) esonero totale dal pagamento dell'IVA per i prodotti per la prima infanzia, i farmaci, i prodotti medicinali e ortopedici, i testi scolastici, i titoli di viaggio per usufruire dei mezzi di trasporto, i prodotti per l'igiene femminile, i prodotti per la cura e

l'igiene degli animali e gli altri beni di prima necessità individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 maggio 2023; previsione di un'aliquota del 3 per cento su beni e servizi, riscossa dai comuni della ZFEM;

g) riduzione delle accise su tutti i prodotti energetici e su alcol, tabacchi, profumi del 60 per cento; il 10 per cento dell'aliquota originaria delle medesime accise è riscosso dai comuni della ZFEM per il funzionamento delle singole amministrazioni comunali;

h) esenzione dall'imposta doganale su tutti i beni importati nella ZFEM;

i) esenzione dal pagamento dei bolli e dei valori bollati;

l) esenzione dalle imposte per le licenze fiscali per alcolici, superalcolici e profumi;

m) esenzione dalle tasse di proprietà;

n) riconoscimento ai comuni della ZFEM del 30 per cento del valore sui prelievi effettuati dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - « SMAT »;

o) utilizzo diretto o monetizzato del 30 per cento dell'energia elettrica prodotta nel territorio dei comuni della ZFEM;

p) esenzione dai pedaggi autostradali per i residenti.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni contributive e delle parziali esenzioni fiscali di cui al comma 1, nel limite di spesa di cui all'articolo 4.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti del massimale di retribuzione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, nel limite di spesa di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni per il funzionamento della ZFEM)

1. Alla ZFEM si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.

Art. 4.

(Oneri di istituzione e di gestione della ZFEM e copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2054, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00